

Civile Sent. Sez. L Num. 22719 Anno 2017

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: BERRINO UMBERTO

Data pubblicazione: 28/09/2017

SENTENZA

sul ricorso 27713-2011 proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED] in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio

dell'avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentata e

difesa dall'Avvocato GIOVANNI TRIGONA, giusta procura

speciale per Notaio;

- **ricorrente** -

contro

[REDACTED], elettivamente

QVH

2017

1951

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO MANDANICI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

[REDACTED]

[REDACTED] in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ENRICO MITTONI, giusta delega in calce al ricorso notificato;

- **resistente con mandato** -

avverso la sentenza n. 397/2011 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/06/2011 R.G.N. 306/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato TRIGONA GIOVANNI;

PM

udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale
Avvocato SGROI ANTONINO.

9147

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Fatti di causa

Con sentenza del 19.4 - 6.6.2011, la Corte d'appello di Messina ha accolto l'impugnazione proposta da [REDACTED] avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - che gli aveva respinto l'opposizione all'iscrizione ipotecaria basata su cartella esattoriale della società di riscossione di tributi [REDACTED] - e per l'effetto ha dichiarato l'illegittimità di tale iscrizione.

La Corte ha spiegato che non era stata fornita la prova della notifica al [REDACTED] dei ruoli relativi alle pretese contributive portate dalla cartella esattoriale in forza della quale era stata iscritta l'ipoteca, né quella della notifica della cartella, così come non era stato dimostrato il collegamento tra il ruolo concernente le contestate omissioni e la notifica eseguita il 22.3.2004. Inoltre, parte dei crediti avrebbe dovuto essere fatta valere nell'ambito della procedura concorsuale che aveva portato alla dichiarazione di fallimento del [REDACTED]. In particolare, con riferimento alle somme pretese per gli anni 1993-94-95 la mancanza di prova della notifica del ruolo e della cartella aveva comportato, in mancanza di altro atto interruttivo, la prescrizione dei crediti, mentre in ordine alle pretese del 2002 la parte appellata non aveva fornito argomentazione alcuna atta a chiarire l'origine dell'omissione posta a base del preteso recupero contributivo.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società [REDACTED] con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso [REDACTED]. Per [REDACTED] c'è delega in atti.

Ragioni della decisione

Va preliminarmente dato atto della circostanza che il collegio ha autorizzato la redazione della presente sentenza in forma semplificata.

L'eccezione preliminare del controricorrente sulla tardività del presente ricorso è fondata, posto che non risulta essere stato rispettato il termine breve di 60 giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ.

Invero, la sentenza fu notificata alla parte il 18.7.2011 e quest'ultima ha proposto il ricorso in cassazione il 28.10.2011. Né può valere il richiamo operato dalla ricorrente alla sospensione dei termini feriali, posto che in materia di omissioni contributive il giudizio è soggetto al rito di cui agli artt.



442 e segg. c.p.c., con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 18145 del 23.10.2012) che "in materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss. cod. proc. civ. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla legge n. 742 del 1999." (in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 20375 del 24.7.2008)

Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore del [REDACTED] nella misura liquidata come da dispositivo.

Non va adottata, invece, alcuna statuizione in ordine alle spese tra la ricorrente [REDACTED] e [REDACTED] non avendo la prima formulato conclusioni nei confronti del secondo che si è limitato a depositare solo delega ai propri difensori.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 1700,00, di cui € 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spese tra [REDACTED]

Così deciso in Roma il 3 maggio 2017